



## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “F. ROSSI”**

Via San Rocco n° 18 – 81014 Capriati a Volturno (CE)

Tel/Fax 0823-944017

cod. mecc. CEIC85400B - C. F. 82000440618 [www.iccapriatiavolturno.edu.it](http://www.iccapriatiavolturno.edu.it)

[ceic85400b@istruzione.it](mailto:ceic85400b@istruzione.it) - [ceic85400b@pec.istruzione.it](mailto:ceic85400b@pec.istruzione.it)

### **\*\* REGOLAMENTO d'ISTITUTO \*\*** **\*\*REGOLAMENTO DI DISCIPLINA\*\*** **A.S.2022/23**

**Scuola secondaria di I grado - PLESSI:** Fontegreca, Gallo Matese, Letino, Prata Sannita

Il presente documento è allegato al PTOF, adottato dal Collegio dei Docenti in data 4/10/2022 con delibera n. 31 e approvato dal Consiglio d'Istituto in data 01/12/22 con delibera n.12

- IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
- LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI
- LE USCITE DIDATTICHE - VISITE GUIDATE - I VIAGGI D'ISTRUZIONE
- LO SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
- L'ACCESSO NEI LOCALI DELLA SCUOLA
- IL FUNZIONAMENTO DELLE PALESTRE, DEI LABORATORI E DELLE BIBLIOTECHE
- IL SERVIZIO MENSA
- I RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA
- ASSEMBLEA DEI GENITORI
- DIRITTI DEGLI STUDENTI
- DOVERI DEGLI STUDENTI
- BULLISMO E CYBERBULLISMO
- ASSENZE

- PRINCIPI E CRITERI IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
- VIOLAZIONE DEI DOVERI
- SANZIONI DISCIPLINARI
- ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE DIVERE SANZIONI
- PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI
- RICORSI E IMPUGNAZIONI
- ORGANO DI GARANZIA
- ORGANO DI GARANZIA REGIONALE
- Normativa Covid-2  
“Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023”
- DISPOSIZIONI FINALI
- PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ a.s. 2022/23

#### **Art. 1 - Gli organi collegiali e disposizioni sul loro funzionamento**

Gli organi collegiali sono: il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione. Ciascun organo programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, al fine di svolgere in modo ordinato le attività stesse e operare in forma coordinata con gli altri organi collegiali.

Il Consiglio d’Istituto:

- È il massimo organo deliberante per la gestione finanziaria e per l’organizzazione dell’attività scolastica;
- Il Dirigente Scolastico ne fa parte di diritto e gli altri membri sono eletti dalle diverse componenti, docenti, genitori e personale A.T.A.
- Per quanto attiene alle competenze, alle modalità di adunanza e deliberazione si rimanda agli art. 8 e 10 del D. L.vo. n° 297 del 16/4/1994.
- Alle sedute possono assistere gli appartenenti alle categorie rappresentate nel Consiglio d’Istituto.

La Giunta Esecutiva:

- È composta dai membri eletti ed opera secondo le modalità stabilite dagli art. 8 e 10 del D. L. vo. n° 297 del 16/4/1994
- Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico che la presiede e il Direttore SGA che svolge le funzioni di segretario.
- Le sedute non sono pubbliche.
- Per quanto attiene alla validità delle adunanze, delle deliberazioni, delle votazioni, della sede e dell’orario delle riunioni si applicano le disposizioni vigenti.

Il Collegio dei Docenti:

Opera secondo le modalità previste dall’art. 7 del D. L.vo. n°297 de 16/4/1994.

- Presieduto dal Dirigente Scolastico o, in caso di assenza o impedimento, dal collaboratore del D.S.
- Convocato dal Dirigente Scolastico di regola con avviso precedente la data della convocazione, di almeno 5 giorni, ogni qualvolta lo ritiene necessario oppure quando almeno 1/3 dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta.

I Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione:

- Operano secondo le modalità previste dall'art. 5 del D. L.vo. n° 297 del 16/4/1994.
- Sono convocati dal Dirigente Scolastico, che li presiede, o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
- Si riuniscono, di norma, una volta al mese per il coordinamento didattico.
- Sono convocati con la presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori ogni qualvolta debbano discutersi argomenti di competenza dell'organo nella composizione allargata.

## Art. 2 - Vigilanza sugli alunni

Per la vigilanza sugli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita dalla medesima valgono le seguenti norme:

- Gli alunni entrano nelle aule nei 5 minuti che precedono l'inizio delle lezioni;
- Gli alunni in ritardo sono ammessi in classe con decisione del Dirigente Scolastico o del docente incaricato;
- Le assenze devono essere giustificate per iscritto su apposito libretto da chi, avendone titolo, abbia a tal fine depositato la propria firma;
- Le assenze superiori a 5 giorni causate da malattia, vanno giustificate mediante presentazione del certificato medico attestante l'avvenuta guarigione;
- Tutte le componenti scolastiche sanno che le assenze, i permessi, i ritardi impediscono l'ordinato svolgimento delle lezioni ed ostacolano il raggiungimento degli obiettivi fissati. Si riafferma, perciò, il dovere dei genitori ad agire di conseguenza riducendo le assenze a quelle determinate da causa di forza maggiore ed evitando non solo il ricorso al permesso ma anche che l'alunno arrivi a scuola in ritardo.
- Il permesso di uscire dalla scuola in anticipo rispetto all'orario normale viene concesso dal Dirigente Scolastico o dal Responsabile di plesso solo se i motivi addotti e documentati sono convincenti. Il permesso non potrà essere negato nel caso in cui il genitore si rechi di persona a scuola a chiedere che il figlio esca in anticipo.
- Nel caso in cui il genitore sia impossibilitato a prelevare l'alunno/a a scuola può delegare per iscritto altra persona. L'alunno assente nelle ore antimeridiane può essere ammesso al tempo prolungato giustificando l'assenza del mattino.
- Durante l'intervallo, dalle ore 10,20 alle ore 10,30, la classe è affidata al docente della seconda ora anche se la durata dell'intervallo va oltre le 10,30. L'intervallo si svolge di norma in spazi esterni alle aule (atrio, corridoio, ecc...); qualora però gli alunni evidenziassero comportamenti non adeguati alle regole di condotta sociale, il docente di turno responsabile provvederà a revocare, seduta stante, tale modalità di fruizione dell'intervallo, a ricondurre la scolaresca in aula e ad informare, per le vie brevi, il Dirigente Scolastico del provvedimento adottato.
- Il Dirigente Scolastico, valutato l'accaduto, deciderà se confermare o meno e per quanto tempo il provvedimento del docente, in attesa delle determinazioni degli Organi Collegiali competenti.
- I permessi di uscita dalle aule vengono concessi dal docente nei casi di effettiva necessità e di regola ad un alunno per volta; i permessi non si concedono, di norma, durante le prime due ore né negli ultimi venti minuti di lezione. Fuori dall'aula scolastica la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici.
- Per le lezioni di Scienze motorie e sportive gli alunni vengono accompagnati in palestra dal docente della materia.
- Ogni alunno è tenuto a versare all'inizio dell'anno scolastico la quota assicurativa nella misura indicata dal Consiglio d'Istituto.
- L'uscita degli alunni, al termine delle lezioni, avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno.

## Art. 3 – Uscite didattiche - Visite guidate - Viaggi d'istruzione

- A) USCITE SUL TERRITORIO:** si intendono quelle comprese nelle ore di lezione ed effettuate all'interno dei confini del Comune.
- B) VISITE GUIDATE:** attività che si svolgono in una sola giornata, in orario scolastico, presso località di interesse storicoartistico, per visitare mostre, monumenti, musei, gallerie, parchi naturali ed altro.
- C) VIAGGI DI ISTRUZIONE:** attività che si svolgono in una o più giornate, comunque oltre l'orario scolastico.

Le uscite sul territorio, visite guidate e i viaggi di istruzione sono state disciplinate con Regolamento, allegato, adottato dal Collegio dei docenti in data 5 dicembre 2018, con delibera N° 41 e approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N° 23 del 17 dicembre 2018.

#### **Art. 4 - Sciopero del personale della scuola**

In caso di sciopero del personale docente e non docente, per l'intera giornata o parte di essa, il Dirigente Scolastico si attiene alle disposizioni della legge 146/90 e della legge 83/2000 e alle ulteriori norme vigenti in materia per garantire tutti i servizi scolastici minimi indispensabili (scrutini, vigilanza).

Il Dirigente Scolastico invita i dipendenti a comunicare l'adesione allo sciopero (la comunicazione è volontaria e non vincolante) e sulla base delle comunicazioni ricevute valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio scolastico, o la sua sospensione, e le comunica alle famiglie tramite avvisi scritti e/o telefonici nei tempi previsti dalla normativa vigente; il giorno dello sciopero organizza il servizio che ha comunicato alle famiglie, con il personale non scioperante in servizio quel giorno, anche modificando l'orario, nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente e collaboratore scolastico.

I genitori dopo aver controllato le comunicazioni fornite dalla scuola, devono accertarsi della presenza dell'insegnante al momento dell'ingresso. Solo in caso di sua presenza gli alunni verranno ammessi a scuola.

In occasione di assemblee sindacali si comunicherà la variazione d'orario sempre attraverso il quaderno degli avvisi o il diario. Si ricorda che anche in questo caso gli scolari saranno ammessi all'interno dell'edificio scolastico solo in presenza dell'insegnante e sarà cura dei genitori controllare l'avvenuto ingresso dei figli. Essi sono tenuti al ritiro in caso di uscita anticipata. Tali informazioni saranno date nei tempi previsti dalla normativa di legge.

#### **Art. 5 - Divieto di accesso nella scuola a persone estranee**

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di impedire l'accesso nella scuola alle persone intenzionate ad esercitarvi il commercio o l'accattonaggio. È vietato, altresì, lo svolgimento di attività didattiche da parte di persone non appartenenti al Collegio dei Docenti, se non invitate dallo stesso, e sentito il Consiglio d'Istituto.

#### **Art. 6 - Funzionamento delle biblioteche, dei laboratori e delle palestre**

Il funzionamento delle biblioteche è disciplinato da criteri generali stabiliti dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:

- l'accesso alle biblioteche da parte dei docenti, degli studenti e dei genitori anche, possibilmente, nelle ore pomeridiane;
- modalità agevoli di accesso al prestito o alla consultazione;
- la partecipazione, in via consultiva, degli studenti alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare;
- il Dirigente Scolastico può, su designazione del Collegio dei Docenti, affidare a docenti le funzioni di responsabile del servizio di biblioteca, di responsabile dei laboratori o dei gabinetti scientifici e relativi sussidi;
- in mancanza di palestra il Consiglio d'Istituto disciplina, sentito il Collegio dei Docenti, l'utilizzo dei locali disponibili e degli spazi aperti per lo svolgimento delle attività motorie e di altre attività integrative o complementari rientranti nella programmazione d'Istituto.

#### **Art. 7 - Funzionamento della mensa**

L'interscuola deve essere un momento altamente educativo durante il quale tutti i docenti saranno impegnati nel far osservare una linea di condotta ispirata al più corretto comportamento a tavola.

Il docente in servizio durante l'interscuola preleverà gli alunni dalla classe al termine della quinta ora di lezione e, dopo aver consentito loro di lavarsi accuratamente le mani, li condurrà nei locali adibiti a sala pranzo.

Gli spostamenti dovranno avvenire con ordine sia all'esterno che all'interno della mensa. È consigliabile che ogni alunno mantenga il proprio posto assegnato a tavola.

Il docente farà in modo che gli alunni rispettino le più elementari norme di galateo, parlando sottovoce, non giocando con il cibo e le bevande, non sporcando deliberatamente il locale e gli arredi.

I danni volontari saranno risarciti dai responsabili. In caso di ripetuti comportamenti scorretti verranno presi provvedimenti dal docente e successivamente dal dirigente scolastico.

Per usare i servizi bisogna chiedere l'autorizzazione ai docenti di sorveglianza. Non ci si può sottrarre alla vista e al conseguente controllo da parte dei docenti né compiere azioni che possano mettere a repentaglio la propria ed altrui integrità fisica.

Per motivi di sicurezza è proibito correre, fare giochi non adatti nei corridoi e sulle scale, spostarsi da un pianerottolo all'altro dell'edificio.

Gli alunni, completato il pasto, verranno accompagnati nelle rispettive aule o in altri spazi della scuola, dove il docente svolgerà attività educativa o ricreativa. Su richiesta dei genitori e/o ne ricorrono le condizioni, la durata dell'interscuola può essere ridotta

#### **Art. 8 - Rapporti scuola - famiglia**

I genitori saranno ricevuti individualmente dai singoli docenti nel giorno e nell'ora che gli stessi indicheranno all'inizio dell'anno scolastico.

Gli incontri collettivi scuola-famiglia verranno fissati nel calendario delle riunioni annuali.

Qualora il docente ne ravvisi la necessità, informerà i genitori, così come deliberato dagli OO.CC. (delibera N° 39 del Collegio dei docenti del 05/12/2018 e delibera N° 21 del Consiglio di Istituto del 17/12/2018) tenendo conto del seguente ordine:

- Comunicazione scritta tramite diario
- Telefonata
- Raccomandata A.R.

#### **Art. 9 - Assemblea dei genitori**

Ai genitori degli alunni è riconosciuto il diritto di assemblea nei locali della scuola. Le assemblee possono essere di classe, di sezione o di istituto. Esse si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 15 del D. L.vo. n° 297 del 16/4/1994.

#### **Art. 10 - Diritti degli studenti**

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sulla organizzazione della scuola, gli studenti o i loro genitori possono essere consultati. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.

La scuola si impegna ad assicurare:

- Un clima educativo di serenità e cooperazione, che favorisca la crescita responsabile degli alunni.
- Il rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione.
- Attività di prevenzione, vigilanza et tempestivi interventi nel caso di episodi di bullismo vandalismo e inosservanza del divieto di fumo.
- Agli alunni, tramite i suoi operatori, modelli di comportamento corretto, rispettoso delle regole, tollerante, disponibile al dialogo e al confronto.
- La promozione e il sostegno ad ogni iniziativa di formazione e aggiornamento del personale.

- La realizzazione di curricoli disciplinari attenti allo sviluppo delle competenze nelle nuove tecnologie, nelle lingue straniere, nella consapevolezza di appartenere ad una dimensione europea, secondo l'organizzazione e didattico-metodologica prevista nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere.
- Offerte formative aggiuntive e integrative, in particolare nelle discipline di matematica e italiano, previa disponibilità dei fondi del Miglioramento dell'Offerta Formativa.
- Iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica
- Garantire una valutazione trasparente, la salubrità degli ambienti, la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica
- Controllare ed informare con regolarità le famiglie riguardo alla situazione scolastica degli alunni, in merito alla frequenza scolastica, ai risultati conseguiti, alle difficoltà emerse, ai progressi registrati nelle varie discipline, agli aspetti inerenti il comportamento e la condotta (come esplicitato nel regolamento di Istituto). □ Sanzionare i comportamenti in violazione dei doveri previsti dal regolamento di disciplina.
- Fornire alle famiglie le informazioni sull'organizzazione scolastica.
- Prestare ascolto, attenzione assidua e riservatezza ai problemi delle studentesse/studenti, così da ricercare ogni possibile sinergia con le famiglie.
- Raccogliere e dare risposte a pareri e suggerimenti da parte delle famiglie

#### Art.11 - Doveri degli studenti

- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio senza effettuare assenze strategiche e rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni.
- Gli alunni in ritardo lieve, purché non abituale, vengono accolti senza riserve. I ritardi gravi devono sempre essere giustificati utilizzando gli appositi spazi del libretto delle giustificazioni. Al quarto ritardo, gli insegnanti avvertiranno il Dirigente Scolastico che concorderà gli opportuni provvedimenti. È ammesso l'ingresso posticipato, non oltre il termine dell'intervallo del mattino, per visite mediche o motivi familiari che devono essere sempre giustificati.
- Le famiglie sono tenute a collaborare affinché l'attività didattica non sia interrotta se non per inevitabili, seri e gravi motivi debitamente comprovati, rinviando alle ore pomeridiane qualsiasi impegno che interferisca in tal senso.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni il massimo rispetto, anche formale.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.

Gli studenti sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e consono allo svolgimento delle attività scolastiche.

- Gli studenti, all'interno degli edifici scolastici, non devono far uso dei telefoni cellulari, tranne in casi di estrema urgenza e comunque autorizzati dal docente di turno.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- Tutti i soggetti coinvolti in questo regolamento hanno il dovere di rispettare le norme ivi previste e hanno altresì il dovere di farle rispettare e di segnalare i comportamenti che violino le norme previste. In particolare, gli insegnanti, hanno il dovere di mettere in atto le procedure previste in caso di violazione.

#### Art. 12 – Bullismo e Cyberbullismo

**IL BULLISMO** (mobbing in età evolutiva) è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. È tipico dell'età pre-adolescenziale e adolescenziale, spesso messo in atto a scuola.

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti:

- **Pianificazione**: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la supervisione dell'adulto sia ridotta e agisce con l'intenzione di nuocere;

- **Potere:** il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di difendersi;
- **Rigidità:** i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati;
- **Gruppo:** gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”;
- **Paura:** sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi;

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti:

- *fisico:* atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale;
- *verbale:* manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.);
- *relazionale:* sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

**IL CYBERBULLISMO** è la manifestazione in rete del fenomeno del bullismo perpetrato soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi contro. Gli alunni di oggi, “nativi digitali”, hanno ottime competenze tecniche ma allo stesso tempo mancano ancora di pensiero riflessivo e critico sull’uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza sui rischi del mondo digitale. Il confine tra uso improprio e uso intenzionalmente malevolo della tecnologia, tra incompetenza e premeditazione, è sottile. In questo quadro, lo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo inizia o è mantenuto.

A differenza del bullo tradizionale, nel cyberbullo - che già agisce nell’anonimato - viene a mancare un feedback diretto sugli effetti delle aggressioni perpetrate a causa della mancanza di contatto diretto con la vittima. La tecnologia consente ai bulli, inoltre, di infiltrarsi nelle case e nella vita delle vittime, di materializzarsi in ogni momento, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite diversi device, o pubblicati su siti web tramite Internet.

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all’oscuro, perché non hanno accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. Pertanto può essere necessario molto tempo prima che un caso venga alla luce.

Rientrano nel Cyberbullismo:

- **Flaming:** messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- **Harassment (molestie):** spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- **Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigrazione:** pubblicazione all’interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- **Esclusione:** escludere deliberatamente una persona da un gruppo online per provocare in essa un sentimento di emarginazione.
- **Trickery (inganno):** ottenere la fiducia di qualcuno con l’inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- **Impersonation (sostituzione di persona):** farsi passare per un’altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

### **AZIONI DI TUTELA**

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono perseguibili penalmente. (L. 71/2017)

### **STRUMENTI DI SEGNALAZIONE**

Alunni, famiglie, docenti e tutto il personale scolastico attivo nell’Istituto si impegnano a segnalare al Dirigente Scolastico i casi di bullismo e cyberbullismo di cui sono a conoscenza, anche se presunti, in modo da attivare tutte le procedure di verifica necessarie all’individuazione del bullo, della vittima e delle dinamiche intercorse tra i due. Si ricorda che la L.71/2017 – Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo – pone molta attenzione ai reati di INGIURIA, DIFFAMAZIONE, MINACCIA e VIOLAZIONE DEI DATI PERSONALI, facendo riferimento agli articoli 594, 595 e 612 del Codice Penale e all’articolo 167 del Codice per la protezione dei dati personali.

## Art. 13 – Assenze

- L'alunno che si sia assentato dalla scuola per ragioni familiari (da comunicare in anticipo), può riprendere la frequenza esibendo la giustificazione dei genitori che ne motivano l'assenza: lo stesso nei casi in cui gli alunni siano stati assenti per malattia per un periodo non superiore a 5 giorni. In caso in cui l'assenza includa giorni festivi, questi devono essere conteggiati nella determinazione del periodo di assenza.
- Ogni assenza, anche di un singolo giorno e fino a 5 giorni, va giustificata per iscritto sul libretto delle giustificazioni. In caso di assenze per malattia che superino i 5 giorni consecutivi, la frequenza può riprendere solo con la presentazione del certificato medico dell'ufficiale sanitario.
- In caso di uscita anticipata l'alunno dovrà essere prelevato da uno dei genitori o da persona con delega previa esibizione di un valido documento di riconoscimento.
- Per assenze arbitrarie, individuali o collettive, il giorno immediatamente successivo gli alunni devono essere accompagnati dai genitori per la riammissione in classe.
- La richiesta di uscita anticipata o di entrata posticipata è effettuata esclusivamente dai genitori o da chi ne fa le veci, devono essere vistate dal Dirigente scolastico o, in sua vece, dal delegato. L'insegnante della prima ora controlla la giustificazione delle assenze dei giorni precedenti.

## Art 14 - Principi e criteri in materia di applicazione delle sanzioni

1. La responsabilità disciplinare è personale.
2. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
3. La volontarietà, intesa come dolo, del comportamento costituente violazione disciplinare e il grado di colpa dell'inosservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza che regolano la vita della scuola sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare.
4. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno e, in ogni caso, al principio della crescita educativa dell'alunno e alla presa di coscienza dell'errore commesso e dell'impegno a non ripeterlo.
5. Nel caso in cui si verificano comportamenti e non direttamente riconducibili alle tipologie sopra indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri in precedenza definiti, saranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità.
6. Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica. Per attività a favore della comunità scolastica si intendono tutte quelle attività che, nel supportare ed agevolare i servizi offerti dalla e nella scuola costituiscono prova di partecipazione e di condivisione del Progetto di istituto e dei valori educativi e di crescita ad esso sottesi, quali, a titolo esemplificativo:
  - Attività di supporto al prestito o alla catalogazione di libri in biblioteca;
  - Attività di sorveglianza e di riordino a fini didattici di locali o laboratori della scuola.
7. La reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione della sanzione disciplinare di gradi immediatamente superiore
8. Per quanto non espressamente qui richiamato, si fa riferimento alle disposizioni dell'art. 4. D. P. R. 24.06.1998 n. 249 successivamente modificato dall'art. 1 del D. P. R. n. 235 del 21.11.2007.
9. La rilevanza penale di comportamenti individuati come illeciti disciplinari non esclude, alla conclusione del relativo procedimento disciplinare, l'applicazione delle sanzioni disciplinari corrispondenti
10. L'applicazione di una sanzione non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati
11. Le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica da parte dell'istituzione scolastica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

## Art.15– Violazioni dei doveri

I comportamenti in violazione dei doveri, di seguito elencati, si configurano come mancanze disciplinari, sanzionate secondo le modalità previste dall'art. 16



**1) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica**

1. Assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche;
2. Assenze non giustificate;
3. Ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati;
4. Telefonare ai genitori simulando una malattia;
5. Danneggiare volontariamente materiali dei compagni e della scuola;
6. Entrare nelle aule altrui senza permesso;
7. Impedire il normale svolgimento delle lezioni;
8. Marinare la scuola
9. Presentazione o altro uso di giustificazioni false o non genuine per il contenuto o la sottoscrizione.
10. Allontanarsi dalle aule senza l'autorizzazione e il controllo dell'insegnante
11. Spostarsi nei corridoi rumorosamente e senza accompagnamento o permesso
12. Appropriarsi di oggetti trovati a scuola

**2) Violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento di istituto o dalla vigente normativa generale:**

1. Allontanarsi dalla scuola senza autorizzazione dei docenti;
2. Manomettere dei dispositivi di sicurezza
3. Assumere atteggiamenti pericolosi per sé e per gli altri
4. Sporgersi da finestre o ringhiere
5. Trasgredire la normativa sul divieto di fumo nei locali pubblici

Sanzioni applicabili ai commi 1 e 2 quelle di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del successivo articolo 16, da graduare in applicazione ai principi e criteri come definiti nell'articolo 14 del presente Regolamento.

**3) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica**

Comportamenti o espressioni irrispettosi o lesivi dell'altrui personalità, del nome, della reputazione dell'identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: Dirigente Scolastico, Docenti, Personale non docente, Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica.

1. Mandare a quel paese il Dirigente Scolastico, il Docente, il personale ATA, i compagni;
2. Bestemmie in classe;
3. Appellare i compagni con nomignoli offensivi;
4. Scritte offensive nei confronti dei compagni;
5. Abbassare i pantaloni ai compagni
6. Minacce
7. Ingiurie

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 3 a 7 del successivo articolo 16, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 14 del presente Regolamento.

Comportamenti lesivi dell'integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell'ambito strettamente scolastico che ledono la dignità e il rispetto della persona umana:

1. Lanciare palline di carta ai compagni o al personale della scuola;
2. Lanciare piccoli oggetti o utilizzo di strumenti assimilabili alla cerbottana ai compagni e al personale della scuola
3. Lancio di oggetti (penne, quaderni, biglie, astucci, bottiglie, gavettoni ecc...)
4. Lanciare strumenti contundenti
5. Percosse (anche con irrorazione di sostanze liquide, gassose, esplosive ecc.)
6. Atti di bullismo e cyber bullismo
7. Reati di natura sessuale
8. Violazione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali degli interessati
9. Riprese di immagini di persone e diffusione su Internet
10. Comportamenti xenofobi o di intolleranza razziale
11. Lesioni procurate colposamente o dolosamente ad alunni, docenti, personale non insegnante, altri

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 3 a 9 del successivo articolo 16, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 14 del presente Regolamento. Comportamenti potenzialmente lesivi dell'integrità fisica della persona

1. Portare a scuola elementi contundenti.
2. Portare a scuola armi improprie o materiale assimilabile ad armi (chiodi, coltelli, ecc.)

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 5 a 9 del successivo articolo 16, in relazione alla gravità dei comportamenti o delle espressioni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 14 del presente Regolamento.

**4) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, dei macchinari, dei sussidi didattici, documenti scolastici, del patrimonio e delle strutture della scuola in genere**

*a. deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche:*

1. Deterioramento dei documenti scolastici personali.
2. Deterioramento dei registri di classe, dei registri dei docenti, delle circolari.
3. Occultamento documenti scolastici e/o registri di classe registri degli insegnanti, delle circolari;
4. Imbrattamento di muri interni o esterni;
5. Rottura di porte, vetri banchi, sedie, armadi;
6. Rottura di lavabi, WC, rubinetteria
7. Rottura sussidi didattici;
8. Danni agli impianti;
9. Diffusione nell'ambiente sostanze maleodoranti, nocive, irritanti, esplosive
10. Danneggiamento e messa fuori uso delle lavagne interattive multimediali

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 2 a 9 del successivo articolo 16, in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 14 del presente regolamento.

*b. volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all'interno dell'edificio scolastico.*

1. Allagare la scuola.
2. Provocare incendi all'interno degli edifici.
3. Provocare incendi all'esterno degli edifici.
4. Scoppio di petardi all'interno dell'edificio.

Sanzioni applicabili: quelle di cui ai numeri da 2 a 9 in relazione alla gravità dei comportamenti o dei danni e in applicazione dei principi e criteri come definiti nell'articolo 14 del presente Regolamento

#### **Art 16 - Sanzioni disciplinari**

Sono individuate, ai fini del presente Regolamento, e in applicazione del comma 1 dell'art. 4 D. P. R. n. 249 del 24.06.1998 e delle modifiche introdotte dall'art. n. 1 del D. P. R. n. 235 del 21.11.2007, le seguenti sanzioni disciplinari:

1. **il richiamo verbale** da annotare sul registro di classe irrogato dall'insegnante che ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare
2. **la censura verbale** da annotare sul registro di classe irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, a cui seguirà invito formale ai genitori a presentarsi a scuola per informazioni relative al comportamento
3. **la censura scritta** sul fascicolo personale dello studente, irrogata dal Dirigente Scolastico a seguito di segnalazione di chi ha rilevato o accertato il comportamento costituente violazione disciplinare, da annotare per memoria sul registro, a cui seguirà invito formale ai genitori a presentarsi a scuola per informazioni relative al comportamento.
4. **l'individuazione di un obbligo** per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica (attività di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e archivi, frequenza di corsi specifici di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, produzione di elaborati, scritti o grafici, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi per i quali è stata irrogata la sanzione), da giorni 1 a giorni 6, irrogata dal Dirigente Scolastico, sentito il Consiglio

di Classe (integrato con i rappresentanti eletti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo o il genitore o un affine di primo grado) e, con annotazione sul fascicolo personale, anche dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività o dell'eventuale rifiuto a prestarla, preceduta da invito formale ai genitori a presentarsi a scuola per comunicare le decisioni assunte.

5. **L'esclusione temporanea da uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione**, tornei sportivi, irrogata dal Consiglio di classe (integrato con i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo o il genitore o un affine di primo grado); l'esclusione per l'intero anno scolastico viene irrogata dal Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di classe. Da annotare entrambi nel registro di classe e nel fascicolo personale.

6. **L'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore a quindici giorni** irrogata dal Consiglio di Istituto (integrato con i rappresentanti dei genitori, fatto salvo il dovere di astensione qualora faccia parte dell'organo o il genitore o un affine di primo grado) da annotare sul registro e sul libretto personale.

7. **L'allontanamento temporaneo** dalla comunità scolastica **per un periodo superiore a quindici giorni**, irrogata dal Consiglio di Istituto, da annotare sul registro e sul fascicolo personale.

8. **L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni**, irrogata dal Consiglio di Istituto, da annotare sul registro e sul fascicolo personale.

9. **L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale** o la non ammissione all'esame di Stato, irrogata dal Consiglio di Istituto, da annotare sul registro e sul fascicolo personale.

La sanzione disciplinare deve sempre riportare con chiarezza le motivazioni del provvedimento, che dovranno essere sempre più approfondite di fronte alle sanzioni più severe. In particolare, nel caso di allontanamento per tutto l'anno scolastico occorrerà precisare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dello studente durante l'anno scolastico.

#### **Art. 17 – Organi competenti ad irrogare le diverse sanzioni**

1. Il richiamo verbale viene irrogato dal docente che ha rilevato o accertato il comportamento di violazione disciplinare.

2. La censura verbale da annotare sul registro di classe e la censura scritta da riportare nel fascicolo personale, ai sensi dell'art.15, comma 2 e 3 irrogato, viene irrogata dal Dirigente Scolastico.

3. L'individuazione di un obbligo per lo studente, ai sensi dell'art. 16, comma 4, viene irrogata dal dirigente

4. Scolastico, sentito il Consiglio di Classe.

5. L'esclusione temporanea da attività quali uscite sul territorio, visite guidate, viaggi di istruzione, tornei sportivi, ecc. viene irrogata dal consiglio di classe. L'esclusione per l'intero anno scolastico da uscite sul territorio, visite guidate, viaggi di istruzione, tornei sportivi, ecc. viene irrogata dal consiglio di Istituto, su proposta del consiglio di classe, ai sensi dell'art. 16, comma 5.

6. L'allontanamento temporaneo sotto i 15 giorni viene irrogato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 16, comma 6.

7. L'allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15 giorni viene irrogato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 16, comma 7.

8. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni è irrogato dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 16, comma 8.

9. L'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino al termine delle lezioni con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato, irrogata dal Consiglio di Istituto, ai sensi dell'art. 16, comma 9.

10. Nei periodi di allontanamento superiore ai 15 gg, la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia dello studente, un percorso di recupero educativo mirato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

11. La sanzione disciplinare deve sempre riportare con chiarezza le motivazioni del provvedimento che dovranno essere approfondite di fronte alle sanzioni più severe. In particolare, nel caso di allontanamento per tutto l'anno scolastico occorrerà precisare i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento dello studente durante l'anno scolastico.

#### **Art. 18 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari**

1. Contestazione dell'addebito ed invito all'alunno ad esporre le proprie ragioni;

2. Esposizione delle proprie ragioni da parte dell'alunno ed eventuale verifica istruttoria delle stesse;

3. Deliberazione in merito alla irrogazione della sanzione disciplinare ed annotazione dove previsto;
4. In caso di applicazione della sanzione, comunicazione della stessa all'alunno ed ai genitori con motivazione anche sintetica in relazione alla gravità e alla violazione ed al tipo di sanzione irrogata.

Le sanzioni dal 2 all'8 devono essere tempestivamente comunicate ai genitori dello studente; la sanzione di cui al n. 1 può essere comunicata anche in sede di colloqui periodici

#### **Art. 19 – Ricorsi e impugnazioni**

1. Contro le sanzioni è ammesso ricorso, da parte dei genitori, all'organo di garanzia interno alla scuola, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'irrogazione della sanzione. L'organo di garanzia deve esprimersi entro dieci giorni dalla data dell'inoltro del ricorso.
2. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
3. La presentazione del ricorso non incide comunque sull'esecutività della sanzione disciplinare eventualmente irrogata.

#### **Art. 20 – Organo di Garanzia**

1. L'Organo di garanzia interno alla scuola è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone da un docente designato dal Consiglio d'Istituto e da due rappresentanti dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto. Una volta insediato si provvederà alla nomina di un segretario.
2. Non può prendere parte a votazioni il soggetto che abbia irrogato la sanzione o il genitore di uno studente sanzionato.
3. L'Organo di Garanzia è convocato dal Dirigente Scolastico. Le deliberazioni saranno valide solo in presenza di almeno tre componenti e solo se le astensioni non supereranno la maggioranza assoluta.
4. L'Organo di Garanzia ha durata annuale.

#### **Art. 21 – Organo di Garanzia Regionale**

1. È possibile impugnare le decisioni presso il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, inviando formale reclamo entro 15 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia interno alla scuola o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuita.
2. La decisione in via definitiva del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale è subordinata al parere vincolante di un Organo di Garanzia Regionale presieduto dal Direttore stesso o da un suo delegato; detto parere dovrà essere espresso entro 30 giorni, salvo la possibilità di un'unica sospensione del termine di scadenza di 15 giorni qualora l'istruttoria non sia stata completata.

#### **Art. 22 - Modifiche ed integrazioni**

Il Consiglio di Istituto, può modificare o integrare il presente Regolamento di Istituto e di disciplina qualora se ne ravvisi la necessità.

#### **Art.23 - Disposizioni finali**

1. I regolamenti della scuola sono adottati o modificati previa consultazione dei genitori eletti nel Consiglio d'Istituto.
2. Il presente regolamento e i documenti fondamentali della scuola sono pubblicati all'albo della sede centrale e delle sezioni staccate nonché sul sito web della scuola <http://www.iccapriatiavolturno.edu.it/>

